



CITTÀ DI TERAMO

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio

Comunale n. 34 del 04/08/2020

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- INDICE -**

Art. 1	<i>Presupposto</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni di superfici</i>
Art. 8	<i>Riduzione per attività produttive, commerciali e di servizi</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Calcolo della TARI per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Calcolo della TARI per le utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 17	<i>Riduzioni della TARI connesse all'effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti</i>
Art. 18	<i>Riduzione per utenze non stabilmente attive</i>
Art. 19	<i>Speciali agevolazioni per particolari situazioni economico-sociali o di interesse pubblico</i>
Art. 19- bis	<i>Speciali agevolazioni per mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte per contrastare l'emergenza da COVID-19</i>
Art. 20	<i>Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici</i>
Art. 21	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 22	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 23	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 24	<i>Riscossione</i>
Art. 25	<i>Dichiarazione TARI</i>

<i>Art. 26</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La titolarità della tassa ai fini della riscossione sia diretta che coattiva è del Comune. L'applicazione e la gestione del servizio amministrativo della riscossione è affidata al SOGGETTO GESTORE, in qualità di gestore unico del ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal relativo contratto di servizio ed avviene mediante l'istituto Sportello, in applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale e delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente Regolamento comunale di igiene urbana e nel vigente Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - unità immobiliari non allacciate ai servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, ad esclusione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7; l'attivazione di uno solo dei servizi indicati costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - unità immobiliari dichiarate inagibili dagli organi competenti;
 - i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature, quali i locali caldaia per riscaldamento, gli impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, le celle frigorifere, i locali muniti di impianti di essiccazione e stagionatura privi di stabile presenza umana, i vani ascensori, le cabine elettriche ed elettroniche, i silos;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, bar, sale di accesso o di attesa, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose o dove si svolgono esclusivamente attività di assistenza e beneficenza giuridicamente autorizzate e riconosciute;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio:
 - le superfici delle parti comuni degli edifici adibite in via esclusiva all'accesso alle singole unità immobiliari;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - tettoie aperte da ogni lato e destinate esclusivamente a parcheggio dipendenti dell'attività ed a titolo gratuito alla clientela;
 - le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - le aree scoperte in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree scoperte o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da destinare esclusivamente alla demolizione;
 - le aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
 - le aree scoperte adibite a verde ed a parcheggi privati;
 - le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio di dipendenti e clienti.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TIA, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, lo Sportello attivato dal SOGGETTO GESTORE provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente un'altezza superiore a mt. 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI DI SUPERFICI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, **in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, pertanto, soggette a TARI:

- a. le superfici o porzioni di esse degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano prevalentemente rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

- b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con la esclusione della parte abitativa della casa colonica, nonché dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola o diversamente utilizzate, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla TARI di cui al comma precedente, devono presentare allo Sportello del SOGGETTO GESTORE una dichiarazione attestante le superfici ove si formano i rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani e contenente la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l'osservanza della vigente normativa sullo smaltimento dei predetti rifiuti.

3-bis. Il gestore dello sportello deve dare risposta alle istanze di cui al comma precedente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, trascorso il quale si considereranno accolte (silenzio assenso).

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la **contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati**, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera **forfettaria** applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti.....65%
- autocarrozzerie e verniciatori in genere.....65%
- galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie..... 65%
- laboratori fotografici o eliografici.....65%
- tipografie, stamperie, serigrafie, laboratori per incisori e vetrerie.....65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali.....65%
- laboratori radiologici ed odontotecnici e laboratori di analisi non facenti parte di strutture sanitarie.....50%
- ambulatori medici, dentistici e veterinari.....50%
- distributori di carburanti, autolavaggi ed elettrauto.....75%
- rigenerazione di cartucce toner per stampanti, fotocopiatrici, ecc.....75%
- caseifici.....45%

5. Per le attività di cui al precedente comma, i titolari delle Ditte interessate potranno presentare istanza di applicazione della superficie utile ridotta in base alle rispettive misure percentuali ivi indicate al competente Sportello del SOGGETTO GESTORE unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi in conformità con la specifica normativa vigente in materia. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio ai fini dell'applicazione della superficie ridotta spettante con efficacia dal corrispondente anno; in caso contrario la superficie ridotta in questione sarà applicata a decorrere dall'anno successivo.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono **in via esclusiva** rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti

utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8

RIDUZIONE PER ATTIVITA', PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, da presentare allo Sportello e per conoscenza all'assessorato competente, per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del SOGGETTO GESTORE la parte variabile della TARI è ridotta, a consuntivo, di una percentuale pari al corrispondente beneficio prodotto alla gestione del servizio pubblico comunale.

1 - bis. Nell'ipotesi in cui l'agevolazione di cui al punto precedente venga concessa in seguito alla riduzione delle quantità conseguenti alla mancata locazione di locali commerciali, condizione per la concessione è la pulizia e l'arredo delle vetrine onde garantire il decoro urbano e la tutela dell'immagine del commercio cittadino.

2. A tal fine le suddette istanze devono essere corredate dalla documentazione dimostrativa delle spese sostenute per gli interventi tecnico-organizzativi in questione, nonché illustrativa degli interventi medesimi.

3. Lo Sportello del SOGGETTO GESTORE, entro trenta giorni dal ricevimento, sottopone le istanze in questione all'esame del responsabile tecnico individuato dal SOGGETTO GESTORE per i rifiuti solidi urbani ed assimilati, affinché sia determinata la riduzione da accordare per ogni singola fattispecie.

4. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, per l'avvio al **recupero di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani**, la **parte variabile** della TARI è ridotta, a consuntivo, delle seguenti misure percentuali:

- **50%**, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35 al 50%;
- **60%**, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 50,01 al 65%;
- **70%**, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 65%.

5. Agli effetti del calcolo di cui al comma precedente, dalle quantità avviate al recupero sono comunque esclusi i rifiuti conferiti al pubblico servizio ed i rifiuti di imballaggi terziari.

6. Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui al precedente comma 4, gli utenti devono allegare alle relative istanze un'apposita dichiarazione attestante la quantità totale annua di tutti i rifiuti prodotti, la quantità annua di quelli avviati al recupero e gli estremi di identificazione del soggetto a cui questi ultimi sono stati conferiti, la copia dell'ultimo modello unico di denuncia (M.U.D.) presentato, nonché la prescritta documentazione atta a dimostrare l'effettivo avvio al recupero (formulari di identificazione o, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento di recupero).

7. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate annualmente allo Sportello del SOGGETTO GESTORE, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio ai fini dell'applicazione delle riduzioni, ove spettanti, con efficacia dal 01 gennaio dell'anno precedente. In caso d'inizio degli interventi agevolativi o di recupero nel corso dell'anno precedente, le riduzioni stesse saranno applicate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio.

8. Il responsabile dello Sportello del SOGGETTO GESTORE entro trenta giorni dal ricevimento, sottopone le istanze in questione all'esame del responsabile tecnico del servizio rifiuti urbani individuato dal SOGGETTO GESTORE affinché nei trenta giorni successivi, sia accertata la sussistenza delle suddette condizioni ai fini del riconoscimento della riduzione.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, essendo calcolate ed applicate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, come stabilito dal presente regolamento.

10. Le medesime agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse, previa richiesta documentata dell'interessato e parere favorevole dell'Ufficio competente, a chiunque, singolarmente o in forma collettiva, assuma a proprio carico la gestione e/o la manutenzione di un bene comune, come individuato dal Regolamento Comunale per i Beni Comuni contestualmente alla sottoscrizione di apposita convenzione di affidamento con l'interessato. L'efficacia del presente comma è subordinata all'avvenuta adozione del predetto Regolamento Comunale.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente Regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario (cosiddetto PEF grezzo), secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La TARI è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'art. 15 del presente Regolamento.
3. La categoria delle utenze domestiche comprende gli immobili adibiti ad abitazioni civili. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni e le comunità.

ART. 14 CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Vengono così definite:
 - a) *Utenze domestiche di soggetti residenti*: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
 - b) *Utenze domestiche di soggetti non residenti*: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Il numero dei componenti dei nuclei familiari, ai fini della determinazione della tariffa, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Per le **abitazioni occupate**, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.; 4 con superficie imponibile sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune. Nel caso di **abitazioni non occupate**, la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.; 4 con superficie sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore.
3. Lo Sportello del SOGGETTO GESTORE è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti il nucleo familiare, previa presentazione di adeguata documentazione ovvero nei seguenti casi:
 - persona ricoverata in casa di riposo;
 - persona detenuta in istituto penitenziario.

Qualora l'applicazione del presente comma comporti l'azzeramento del numero degli occupanti, si applica la riduzione prevista all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

4. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA	KA - COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

5. La parte variabile della TARI è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, tabella 2. Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA	KB - COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
1	0,80
2	1,80
3	2,10
4	2,40
5	2,90
6 o più	3,40

6. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non costituenti pertinenza di unità abitativa, si stabilisce che il numero degli occupanti è posto uguale ad uno e sono assoggettate a tributo indipendentemente dalla presenza di arredo o di allacciamento ai servizi pubblici.

ART. 15

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la **parte fissa della TARI** è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a TARI e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D. P.R. n. 158/1999, tabella 3a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti tenuto conto dei dati storici dei rifiuti conferiti da determinate categorie:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive	0,47
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie	0,59
6. Esposizioni ed autosaloni	0,50

7. Alberghi con ristorante, agriturismo	1,01
8. Alberghi senza ristorante	0,85
9. Case di cura e riposo	1,13
10. Ospedali	1,13
11. Uffici e agenzie	0,90
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	1,13
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50
15. Negozi part.ri, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli e antiqu.	0,91
16. Banchi di mercato beni durevoli, posteggi mercato	1,67
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,94
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,50
23. Mense, birrerie, hamburgerie	2,50
24. Bar, caffè, pasticceria	2,30
25. Supermer., pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56
26. Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino	1,56
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,00
28. Ipermercati di generi misti	1,65
29. Banchi di mercato generi alimentari	3,00
30. Discoteche, night club	1,91
31. Bed & Breakfast	0,45

2. Per l'attribuzione della **parte variabile della TARI** si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, tabella 4a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE DI PRODUZIONE Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive	4,12
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie	5,20
6. Esposizioni ed autosaloni	5,04
7. Alberghi con ristorante, agriturismo	8,92
8. Alberghi senza ristorante	7,50
9. Case di cura e riposo	8,00
10. Ospedali	8,00
11. Uffici e agenzie	7,90
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	8,90
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	9,90
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22
15. Negozi partic, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquar.	7,90
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,69

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
20. Attività industriali con capannoni di produzione	8,25
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,11
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,00
23. Mense, birrerie, hamburgerie	22,40
24. Bar, caffè, pasticceria	18,00
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25,00
28. Ipermercati di generi misti	15,86
29. Banchi di mercato generi alimentari	25,00
30. Discoteche, night club	16,80
31. Bed & Breakfast	5,50

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi del presente articolo viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

5. I locali e le aree adibiti ad attività non espressamente indicate nella classificazione di utenze recata dal citato D.P.R. n. 158/1999 e trasfusa nei precedenti commi 1 e 2 vengono associati, ai fini dell'applicazione della TARI, a quelli della classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

6. La TARI applicabile è unica, anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni d'uso ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, anche per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto riconducibile ad una specifica categoria tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una e dall'altra, per l'applicazione della TARI si fa riferimento all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

8. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo sono separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative, ma funzionalmente collegate all'immobile principale.

9. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la TARI, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la TARI dell'uso prevalente.

10. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione destinate all'uso esclusivo del custode, si applica il numero dei componenti risultanti nello stato di famiglia del custode, nonché i dati il numero dei componenti che vivono o dimorano con il custode, pur avendo stato di famiglia a parte. In mancanza del custode, il numero dei componenti si intende pari a 3, salvo prova contraria.

ART. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata, in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di congruaggio, secondo quanto previsto dal successivo art. 25.

ART. 17

RIDUZIONI DELLA TARI CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è istituito e attivato.
2. Le utenze, indicate nel progetto del nuovo servizio di igiene urbana nelle frazioni del Comune di Teramo, che conferiscono i propri rifiuti nelle cosiddette **“Ecoisole Informatizzate”** hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa pari al **30%**. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Tale riduzione non è cumulabile con le altre, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 in materia di prevenzione della produzione del rifiuto organico.
3. Alle utenze domestiche ubicate in **“case sparse”**, così come indicate nel progetto del nuovo servizio di igiene urbana nelle frazioni del Comune di Teramo, è applicata una riduzione nella misura del **“20%”** della quota variabile della tariffa.
Le utenze domestiche ubicate in **case sparse** che conferiscono i propri rifiuti nelle cosiddette **Ecoisole Informatizzate** hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa pari al **45%**.
Tale riduzione non è cumulabile con le altre, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 in materia di prevenzione della produzione del rifiuto organico.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche, che praticano il **“compostaggio individuale”**, è applicata un'ulteriore autonoma riduzione del **“30%”** della quota variabile della tariffa.
5. Le utenze domestiche e non domestiche che praticano l'attività del **compostaggio di comunità** beneficino della riduzione sulla TARI determinata in base alla quantità complessiva di rifiuti annui avviati a compostaggio.
Tale riduzione verrà applicata a ciascuna utenza conferente secondo una percentuale stabilita ogni anno da apposita delibera di Giunta, calcolata considerando la quantità conferita da ciascuna utenza ed il costo medio di smaltimento della frazione umida nell'anno di riferimento.
Per la determinazione della riduzione, nel caso di attività di compostaggio di quantità superiori a 1 tonnellata annua, il conduttore dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno,

all'competente Ufficio Comunale ed al SOGGETTO GESTORE le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'art. 6 del Dm Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266.

6. Per beneficiare della riduzione di cui ai commi 4 e 5, le utenze domestiche e non domestiche devono presentare una tantum, entro il termine del 31 dicembre, un'apposita comunicazione presso lo Sportello del SOGGETTO GESTORE, corredata di dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio, presso l'abitazione principale o la sede dell'attività o in un terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di Teramo, in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione o il terreno da parte degli incaricati dello Sportello, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, per godere della riduzione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:

- l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
- le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo ed effettuare la pratica secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari;
- l'attività di compostaggio deve essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza.

7. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, lo Sportello, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione verrà recuperata la quota di tariffa indebitamente beneficiata, con la sanzione nella misura del 30% e con gli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione allo Sportello del SOGGETTO GESTORE.

9. Nei casi in cui il servizio di raccolta e trasporto, sebbene regolarmente istituito e attivato, non è di fatto svolto nella zona di residenza o di dimora anche saltuaria nell'immobile tenuto a disposizione o di esercizio dell'attività del contribuente, la **quota variabile della TARI è ridotta del 40%**.

10. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta per intero in proporzione al periodo di normale esercizio del servizio e con una **riduzione del 40% sulla quota variabile** per il restante periodo dell'anno nel quale il servizio non viene svolto.

11. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 **il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa**, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

12. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Comunale ed al SOGGETTO GESTORE attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove il Soggetto Gestore non provveda entro un congruo termine, non superiore a trenta

giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è **ridotto al 20%**, in relazione alla durata del servizio irregolare.

13. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

14. In relazione all'applicazione dei comma 10, 11 e 12 del presente articolo, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al competente Ufficio Comunale l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione.

15. L'applicazione della riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio, nelle ipotesi previste dai comma 9 e 11 del presente articolo, qualora sia imputabile a negligente gestione del servizio da parte del SOGGETTO GESTORE, non può essere portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo, cui all'art. 11, comma 8 del presente Regolamento.

16. La Tari può essere ridotta per attività poste in essere nell'ambito dei progetti di "baratto amministrativo" sulla base di criteri e condizioni stabiliti da apposito regolamento comunale da adottare, cui si rinvia.

ART. 18

RIDUZIONE PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La **parte variabile della TARI** è ridotta del 50% nei casi di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in altro immobile ubicato all'interno del territorio comunale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, nella quale dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo da parte del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicate fuori del territorio comunale o nazionale, a condizione che tale destinazione e condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, nella quale dovrà altresì essere specificato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e comprovata con copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi della P.A. per l'esercizio dell'attività.

1-bis. La TARI è applicata in misura ridotta di due terzi, per ciascun anno, su una ed una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono di norma applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione ed hanno effetto dal termine iniziale di decorrenza della corrispondente obbligazione. Nel caso di denuncia integrativa di precedente denuncia originaria o di variazione, consistente nella dichiarazione "ex novo" della sussistenza delle condizioni che danno diritto all'ottenimento delle suddette riduzioni, queste ultime vengono applicate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

4. L'utente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che avevano dato luogo alla riduzione entro i trenta giorni successivi; in difetto si provvede d'ufficio al recupero della TARI a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano essere venute meno le condizioni che avevano dato luogo alla riduzione stessa, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 19

SPECIALI AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI ECONOMICO-SOCIALI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TARI, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni occupate da persone singole che non abbiano altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione minima e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare abitata, se posseduta. Fermi restando i predetti requisiti reddituali, l'agevolazione è ugualmente concessa qualora l'abitazione sia occupata anche da altra persona portatrice di handicap;
 - b) abitazioni occupate da nuclei familiari il cui stato d'indigenza sia stato preventivamente accertato dall'Ufficio Assistenza Sociale del Comune di Teramo, ai sensi dell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2004, con diritto all'agevolazione limitatamente all'anno solare nel quale si è verificato l'accertamento dello stato di indigenza;
 - c) locali adibiti a sede di istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente assistenza e beneficenza;
2. L'agevolazione di cui al precedente comma è accordata sulla base delle singole richieste per iscritto e documentate con idonea certificazione attestante, per i casi di cui al punto a), anche la posizione reddituale dell'utente ed è applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.
3. Per i casi di cui al punto b) del comma 1 la concessione dell'agevolazione di cui al presente articolo è effettuata d'ufficio e, a tal fine, l'Ufficio Assistenza Sociale è tenuto a comunicare annualmente al competente Sportello del SOGGETTO GESTORE i nominativi dei capifamiglia assistiti dal Comune.
4. I beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli rientranti nei casi di cui al punto b) del comma 1, per i quali si provvede d'ufficio, sono tenuti a denunciare il venir meno dei presupposti agevolativi entro i successivi trenta giorni. In difetto si procederà d'ufficio ad interrompere l'intervento sostitutivo del Comune per il pagamento della TARI a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano essere venuti meno i relativi presupposti, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
5. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è iscritta in bilancio su uno specifico intervento, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dalla TARI disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 19 - BIS

SPECIALI AGEVOLAZIONI PER MITIGARE GLI EFFETTI SULLE VARIE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE DERIVANTI DALLE LIMITAZIONI INTRODOTTE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19

1. L'Ente per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, applica le misure urgenti indicate nella Deliberazione ARERA n. 158/2020:

- Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 6 e 13** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura individuato nel provvedimento dell'ARERA citato, pari a **43 giorni**;
- Per le utenze non domestiche classificate nella **categoria 18** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura pari a **69 giorni**;
- Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 22 e 23** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura pari a **53 giorni**;
- Per le utenze non domestiche classificate nella **categoria 24** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura pari a **67 giorni**;
- Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 1, 2, 4, 15, 16, 17 e 30** viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al **25%**;
- Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 7, 8 e 31** viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al **15%**.
- Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 11, 20 e 21** viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al **10%**;
- Per le utenze non domestiche classificate nella **categoria 27** viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al **20%**.

ART. 20

AGEVOLAZIONI PER LA PERDITA DI REDDITO A CAUSA DI LAVORI PUBBLICI

1. Gli esercizi commerciali e artigianali in zone precluse al traffico veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi sono esenti dalla TARI relativamente all'immobile adibito alla attività commerciale o artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.

ART. 21

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 19, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dell'eventuale entrata sostitutiva del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 24

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero mediante i servizi di pagamento elettronico predisposti dal Comune di Teramo, tramite il sito istituzionale, ai sensi dell' art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
2. Lo Sportello del SOGGETTO GESTORE provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate calcolate in acconto sulla base delle tariffe vigenti nell'esercizio precedente, ognuna pari al 25% aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno e 31 agosto di ciascun anno.

La rata a saldo calcolata sul Piano economico Finanziario riferito all'anno di competenza verrà riscossa entro il termine del 31 dicembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora, nelle misure determinate nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

ART. 25 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare allo Sportello del SOGGETTO GESTORE la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dello Sportello Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento, nel caso di invio tramite PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

a. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

c. Numero degli occupanti i locali;

- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 27 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune e lo Sportello del SOGGETTO GESTORE svolgono le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine possono:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune e lo Sportello del SOGGETTO GESTORE hanno facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, lo Sportello del SOGGETTO GESTORE, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, verrà notificato avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 28

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad Euro 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2019.